

GIUDICE DI PACE DI NOVARA

Il Tribunale di Novara, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Novara, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Novara e la Camera Penale di Novara, nell'ottica di gestire in modo efficiente e produttivo le udienze penali avanti al Giudice di Pace e allo scopo di rispettare le esigenze di tutti i soggetti a diverso titolo coinvolti nel processo e, infine, di garantire l'esercizio del diritto di difesa e la dignità di tutte le parti processuali hanno concordato il seguente

PROTOCOLLO DELLE UDIENZE PENALI

Fase precedente alla prima udienza

L'Ufficio del Giudice di Pace si impegna a comunicare alla Procura della Repubblica la data fissata per la prima udienza con un anticipo di almeno tre mesi, per consentire l'effettuazione delle notifiche nei tempi previsti dalla legge.

Prima udienza

1) Nel procedimento dinanzi al Giudice di Pace, in linea di massima, non è prevista una cosiddetta "udienza di smistamento"; l'udienza di prima comparizione è destinata prevalentemente:

- a) al controllo della regolarità della costituzione delle parti e all'adozione di tutti i provvedimenti conseguenti;
- b) alla proposizione delle questioni preliminari;
- c) al tentativo di conciliazione, nel caso in cui siano presenti sia l'imputato che la parte offesa, ovvero nel caso in cui i rispettivi difensori concordemente affermino che vi sono concrete e serie trattative tra le parti;
- d) alla dichiarazione di apertura del dibattimento, alla richiesta dei mezzi di prova e ai provvedimenti relativi alla loro ammissione.

Nella prima udienza di comparizione, pertanto, non vengono assunte prove dichiarative, quali l'esame di testimoni, l'esame della parte offesa o parte civile, l'esame dell'imputato, il conferimento di incarichi peritali, esame di periti e consulenti tecnici. Resta ferma la possibilità, da valutare caso per caso, di procedere comunque all'esame della parte offesa/civile o dei testi ove, ad esempio, erroneamente citati o comunque per errore comparsi, nei casi in cui si verificano particolari situazioni che rendano difficoltosa una loro nuova comparizione; parimenti, l'imputato comparso che ne faccia richiesta deve essere sentito, ove l'esame non sia agevolmente rinviabile.



2) Alla prima udienza dibattimentale le parti non dovranno citare i propri testi, periti e consulenti, la cui deposizione deve prima essere ammessa dal Giudice nell'ambito della deduzione dei mezzi di prova.

3) Al fine di garantire la salvaguardia dei diritti della persona offesa e, nel contempo, evitare inutili comparizioni il pubblico ministero inserirà nelle citazioni a giudizio l'avviso alla parte offesa che avrà facoltà di comparire al fine di costituirsi parte civile con il patrocinio di un legale per chiedere il risarcimento del danno e avrà facoltà di comparire personalmente per prendere parte al tentativo di conciliazione, con l'ulteriore avviso che sarà obbligata a comparire in caso di specifica convocazione da parte del Giudice o delle altre parti per deporre quale teste o per confermare la querela.

Presenza dei difensori e delle parti in udienza.

L'udienza penale ha inizio alle ore 9.00 e termina entro le ore 16.00.

Il giudice e tutte le parti debbono essere presenti all'ora fissata e comunicata nella citazione a giudizio, ovvero nel rinvio indicato dal giudice.


Onde evitare ritardi nella celebrazione dei singoli processi, i difensori che abbiano impegni concomitanti dovranno richiedere, se sussistenti i requisiti, rinvio per legittimo impedimento, ovvero nominare un sostituto d'udienza, evitando, ove possibile, di richiedere al giudice di provvedere alla nomina.

Legittimo impedimento delle parti e dei difensori

1) Gli impedimenti delle parti e dei difensori dovranno essere comunicati tempestivamente all'Ufficio ed altresì alle altre parti ed al PM, così da consentire di avvisare testi, periti e consulenti, ed evitare inutili comparizioni di parti private e testimoni, permettendo così una più razionale organizzazione dell'udienza.

In caso di legittimo impedimento del difensore o dell'imputato si applicheranno i criteri indicati nelle sentenze della Cassazione penale, sezioni Unite; in particolare il difensore avrà cura di comunicare prontamente - e cioè non appena conosciuta la contestualità dei diversi impegni - il suo impedimento.

2) Le richieste di rinvio per impedimento del difensore nominato dalla parte offesa e/o dalla parte civile saranno accolte soltanto in caso di accordo con il difensore dell'imputato.




3) Con l'ordinanza che, in accoglimento del legittimo impedimento del difensore, dispone il rinvio a udienza fissa, il Giudice determinerà la nuova data dell'udienza dibattimentale e l'avviso relativo sarà comunicato e notificato ai sensi di legge.

Svolgimento delle udienze

- 1) Nelle udienze pubbliche Giudici, PM e avvocati indosseranno la toga e le chiamate delle parti e dei testimoni verranno assicurate direttamente dal cancelliere in udienza.
- 2) Nel disporre il rinvio a successiva udienza, il Giudice indica alle parti presenti la data di rinvio con la specificazione della fascia oraria nella quale il processo dovrà essere chiamato.
- 3) In genere i processi sono rinviati a due fasce orarie:
 - dalle ore 9:00 alle ore 11:00
 - dalle ore 11:00 alle ore 13:30
- 4) Nella prima fascia oraria verranno chiamate le prime udienze, le udienze fissate per tentativo di conciliazione, per remissione della querela e per apertura del dibattimento; nella seconda fascia oraria quelle fissate per esame dei testimoni e per discussione.
- 5) La redazione dei verbali di udienza è affidata al cancelliere abilitato, sotto la direzione del Giudice e viene effettuata con l'ausilio del PC; la verbalizzazione sarà sintetica e conterrà gli elementi rilevanti ai fini del decidere, in relazione all'imputazione. La stessa dovrà comunque contenere tutte le istanze delle parti. Sarà consentito ai difensori e al PM richiedere la rilettura di quanto è stato verbalizzato.
- 6) In caso di persone offese o testimoni minorenni, le parti dovranno segnalare la circostanza al Giudice in modo da concordare le più opportune modalità di ascolto dei minori.
- 7) I difensori d'ufficio, nominati ai sensi dell'art. 97 comma 1 cpp avranno cura di assicurare la loro presenza nelle udienze prefissate, o di comunicare tempestivamente eventuali impedimenti, provvedendo comunque ad assicurare l'intervento di un sostituto; in caso di persistente assenza non giustificata, il Giudice ne darà comunicazione al competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.


Novara, 7 maggio 2018

Il Presidente del Tribunale
Dott. Filippo Lamanna



Il Procuratore della Repubblica

dott. Marilinda Mineccia



Il Presidente dell'Ordine Avvocati

Avv. Remigio Belcredi




La Presidente della Sezione penale e Corte d'Assise, delegata per il coordinamento delle attività
dei Giudici di Pace

Dr.ssa Fabrizia Pironti di Campagna



Il Presidente della Camera Penale di Novara

Avv. Roberto Roghoni



Allegato: criteri orientativi per condotte riparatorie ai sensi dell'art.35 D.LVO n.274/00

CRITERI ORIENTATIVI PER CONDOTTE RIPARATORIE AI SENSI DELL'ART.35 D. LGS. N. 274/00

Si ritiene opportuno individuare **criteri orientativi** per la quantificazione del danno non patrimoniale originato da reati di competenza del Giudice di Pace, così come già stabilito in altri uffici giudiziari, attese le finalità proprie del procedimento, il quale, per precisa scelta legislativa, è caratterizzato da elevata, se non preminente, connotazione conciliativa e riparatoria.

L'individuazione di criteri omogenei appare, in ogni caso, utile al fine di razionalizzare una valutazione per definizione "equitativa". Senza contare che l'individuazione di parametri condivisi appare altresì di prima rilevanza rispetto all'applicazione dell'istituto previsto dall'art. 35 D.L.vo 274/2000 ("estinzione del reato per intervenuta condotta riparatoria").

Si ritiene, inoltre, che l'individuazione di tali criteri renderà certamente più efficiente la fase processuale avanti al Giudice di Pace, permettendo alle parti di conoscere anticipatamente quali indici, seppur in via orientativa, il magistrato assumerà come significativi ai fini della pronuncia estintiva del reato per intervenuta condotta riparatoria.



L'effetto auspicato è che si possa ridurre la prassi di numerosi rinvii funzionali alla conciliazione; senza contare che l'individuazione di criteri condivisi potrà rendere più rapida ed efficiente la fase propriamente procedimentale per i reati di competenza del Giudice di Pace, favorendo soluzioni conciliative antecedenti l'esercizio dell'azione penale.

In ogni caso, tale soluzione dovrebbe sortire l'effetto di scongiurare possibili enfattizzazioni di parti private che, in quanto tali, sono certamente da evitare in un sistema giudiziario pur sempre connotato dalla lesione di interessi e beni giuridici di rilevanza pubblicistica.

Infine, è interesse del cittadino sapere che per l'Ufficio del GdP di Novara, la valutazione del danno non patrimoniale (cd danno morale da reato) è apprezzata in modo omogeneo e che in concreto non vi saranno sperequazioni.

Si propongono pertanto i seguenti criteri di massima, eventualmente modificabili in relazione all'entità del caso concreto:

art. 612 cp: in questo caso possono essere distinte due ipotesi (naturalmente a prescindere dal cpv dell'art. 612 c.p. di competenza del Tribunale ordinario):



a) lieve: € 150,00 -

b) grave o reiterata: € 300,00

la differenza tra le due ipotesi può fare riferimento alla presenza di più persone e alle circostanze specifiche, e modalità, con cui la minaccia viene proferita (luogo, orario, ecc., a prescindere dall'art. 61 n. 5)

art. 581 c.p.: presupposto è l'assenza di un danno biologico comportante invalidità permanente, da € 150,00 ad € 300,00

La valutazione sarà effettuata in ragione delle circostanze specifiche e delle modalità con cui viene attuata la condotta (luogo, orario, ecc., a prescindere dalla sussistenza dell'art. 61 n. 5);

art. 590 c.p.: il criterio riguarda le ipotesi che indichino un massimo 7 giorni di "prognosi / malattia". Il criterio è mutuato dalla normativa sui cd "danni micro permanenti" e dunque rimanda al coefficiente giornaliero per la Invalidità Temporanea Totale.

A ciò si prevede un correttivo per il danno morale da € 100,00 a € 300,00, discrezionale con riferimento ai casi più gravi in punto di negligenza, imprudenza e imperizia

art. 582 c.p.: presupposto è l'assenza di un danno biologico comportante invalidità permanente, il criterio riguarda le ipotesi che indichino un massimo 7 giorni di "prognosi / malattia". Il criterio è mutuato dalla normativa sui cd "danni micro permanenti" e dunque rimanda al coefficiente giornaliero per la Invalidità Temporanea Totale.

In queste ipotesi deve essere considerato un'ulteriore coefficiente di danno morale determinato dall'essere il delitto doloso, con un ulteriore *range* edittale da € 250,00 a € 500,00, in relazione alla presenza di più persone, alle circostanze specifiche ed alle modalità con cui viene attuata la condotta (luogo, orario, ecc., a prescindere dall'art. 61 n. 5)

- I valori indicati dovranno essere rivalutati dall'Osservatorio penale ogni due anni dal recepimento ed esser rivalutati con **aggiornamento** ISTAT

AP

